



A.C.E.R

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

Area SSPN – Servizi Speciali P.N.R.R.

ACCORDO QUADRO

di cui all'art. 54 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. con un solo operatore economico per l'affidamento del **programma PINQuA Id-275 "Abitare la Campania – Abitare la città densa – Il nuovo rione San Gaetano" – Ristrutturazione importante e riqualificazione energetica dell'isolato 10 in via Teano, 28 – ID 592-2** (CIG **9833387FA5** – CUP **F65G21000000008** e **F65G21000010001**), per il quadriennio 2022 - 2026, da finanziarsi con fondi Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 134)

TRA

1. L'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (di seguito denominata "ACER Campania"), Via Domenico Morelli 75 80121 NAPOLI Codice Fiscale **08496131213**, rappresentata nel presente atto dall'**Ing. Lorenzo LUISI**, nato a Napoli il 02/09/1961, in qualità di **Dirigente Tecnico Servizi Speciali P.N.R.R. di ACER Campania**, con incarico conferito ad interim mediante Determinazione Dirigenziale dell'Area Informatica e Servizi Generali R.U. n. 310 del 10/04/2024, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente;
2. Sig. **Guglielmo DEL PRETE**, nato a **Napoli** il **12/07/2001**, codice fiscale **DLPGLL01L12F839Y**, in qualità di **Legale Rappresentante** della Società **INTEGRA APPALTI ESCO S.r.l.** con sede legale in **Giugliano in Campania (NA)** alla **Trav. 63 Via Vicinale Ficocelle**,

4/A, ove domicilia per la carica - Codice Fiscale/P.iva **09754391218**

– posta elettronica certificata **integrappaltiescosrl@pec.it**;

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **venticinque** del mese di **luglio**, sulla piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE gestita da ACER Campania, viene sottoscritto il presente accordo quadro nei termini di cui all'art. 54, comma 3 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale della U.O.C. Appalti e Contratti R.U. n. **534** del **01/06/2023** è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 avente ad oggetto l'affidamento – mediante Accordo Quadro – del **programma PINQuA Id-275 "Abitare la Campania – Abitare la città densa – Il nuovo rione San Gaetano" – Ristrutturazione importante e riqualificazione energetica dell'isolato 10 in via Teano, 28 – ID 592-2** (CIG **9833387FA5** – CUP **F65G21000000008** e **F65G21000010001**) per il quadriennio 2022 - 2026, da finanziarsi con fondi Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 134), sulla base dei seguenti elaborati prestazionali approvati con precedente Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica di ACER Campania R.U. n. **515** del **25/05/2023**, che si allegano separatamente al presente Accordo Quadro (Allegati da **"A"** a **"D"**) e ne costituiscono parte integrante:

- **A.** Progetto 1 – parte Relazioni;
- **B.** Progetto 2 – parte Rilievi;
- **C.** Progetto 3 – parte Urbanistica;
- **D.** Progetto 4 - Progetto;
- che la suddetta procedura è stata pubblicata:
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- sul profilo di committenza di ACER Campania;
 - sulla piattaforma di e-procurement TUTTOGARE;
 - su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
 - su n. 2 quotidiani a diffusione locale;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
 - sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- che con Determinazione Dirigenziale della U.O.C. Appalti e Contratti R.U. n. **1150** del **30/11/2023**, sono state approvate le risultanze della predetta procedura di gara, ed è stato autorizzato l'affidamento dell'appalto al concorrente **INTEGRA APPALTI ESCO S.r.l.** con punti **67,544** e con l'offerto ribasso del **15,000%** sull'importo soggetto a ribasso di euro **6.723.133,98**, determinando così un importo contrattuale di euro **5.948.317,89**, come da offerta economica prodotta in fase di gara (allegato "E");
- che con successiva Determinazione Dirigenziale della U.O.C. Appalti e Contratti R.U. n. **210** del **12/03/2024** è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva – sulla scorta delle operazioni di verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo all'aggiudicatario - ed è stata altresì autorizzata la stipula del presente Accordo Quadro;
- che l'operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e Contratti ha fornito in data **23/04/2024** attraverso la piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE - la seguente documentazione, ai fini della stipula della presente convenzione:
1. Dichiarazione sostitutiva con la quale i soggetti di cui all'art. 80 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. hanno attestato il permanere del possesso dei requisiti di carattere generale, l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse riconducibili all'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. nonché quella relativa alla comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011;

2. Attestazione assolvimento imposta di bollo mediante presentazione mod. F23, riferito al pagamento di n. 7 marche da bollo da € 16,00/cad.
3. Ricevuta attestante l'avvenuto versamento della somma di Euro 14.141,76 a titolo di deposito delle spese e diritti per lo stipulando Accordo Quadro;
4. Cauzione definitiva di cui al successivo art. 7;

Tutto ciò premesso si addiviene alla stipula del presente dell'Accordo Quadro tra le parti, regolato da seguenti patti e condizioni.

AVVERTENZE GENERALI:

Nell'ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni:

Accordo Quadro (art. 3, comma 1, lett. iii) ed art.54 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.

E' un accordo concluso tra ACER Campania e un operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da affidare durante il periodo indicato;

Contratto Applicativo è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta da ACER Campania, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro.

Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario avrà quindi l'obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell'A.Q., previa stipula con ACER Campania di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal medesimo Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione.

Le suddette disposizioni sono integrate dalle prescrizioni del Capitolato Prestazionale allegato al presente Accordo Quadro.

L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

L'Aggiudicatario, con la firma del presente Accordo Quadro, assume fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e per quello dell'Amministrazione in visita per controlli e rilievi.

Articolo 1. OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del **programma PINQuA Id-275 "Abitare la Campania – Abitare la città densa – Il nuovo rione San Gaetano" – Ristrutturazione importante e riqualificazione energetica dell'isolato 10 in via Teano, 28 – ID 592-2** (CIG **9833387FA5** – CUP **F65G21000000008** e **F65G21000010001**) per l'importo complessivo di Euro **5.948.317,89** (**cinquemilioninovecentoquarantottomilatrecentodiciassette/89**) per l'intero quadriennio di appalto - al netto del ribasso offerto del **15,000%** sull'importo soggetto a ribasso di Euro **6.723.133,98**.

L'appalto, in particolare, ha per oggetto (in via indicativa ma non esaustiva) l'esecuzione delle prestazioni descritte in particolare nelle relazioni tecniche progettuali nonché quanto riportato nell'**Offerta Tecnica** presentata in fase di gara dalla società **INTEGRA APPALTI ESCO S.r.l.** che costituisce anch'essa parte integrante del presente Accordo Quadro e che si allega separatamente al presente contratto, con la lettera "**F**".

Le modalità di espletamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono dettagliate all'interno dei documenti progettuali.

La società **INTEGRA APPALTI ESCO S.r.l.** conferma sin d'ora di impegnarsi ad eseguire l'appalto nel totale rispetto delle norme, disposizioni

e prescrizioni contenute negli elaborati progettuali - senza condizione o riserva alcuna - e con applicazione di tutte le proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica presentata ed allegata.

Articolo 2. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà la durata massima di mesi **48 (quarantotto)** decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio dell'appalto relativo alla prima annualità, ovvero fino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo al netto del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario.

Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata:

- a. dal raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, anche nel caso in cui non sia stata ancora raggiunta la durata massima prevista di 48 mesi;
- b. dal raggiungimento della durata massima prevista, anche nel caso in cui non sia stato raggiunto l'importo dell'Accordo Quadro;

L'eventuale proroga dell'accordo è limitata ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente.

Qualora, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di maggiori compensi e/o indennizzi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi stipulati nel corso dell'Accordo Quadro, tutte le prestazioni che ACER Campania ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'Accordo.

L'accordo cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo sopra indicato.

Articolo 3. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

In base a quanto previsto dall'art. 35, comma 4 e comma 16 del Decreto Leg.vo n. 50/2016, l'importo complessivo massimo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pronto intervento oggetto del presente Accordo Quadro che potranno essere affidati mediante singoli contratti attuativi nel corso dell'intero quadriennio – al netto del ribasso offerto del **15,000%** - è pari all'importo complessivo stimato di Euro **5.948.317,89**, al netto di IVA.

Il suddetto importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno complessivo delle occorrenze stimato in base a quanto riportato negli elaborati progettuali.

La stipula del presente Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra ACER Campania e l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito.

ACER Campania potrà pertanto stipulare un numero di Contratti Applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello del presente Accordo Quadro, senza che il contraente possa avere nulla a pretendere.

Articolo 4. CONTRATTI APPLICATIVI

E' onere dell'Aggiudicatario stipulare i relativi Contratti Applicativi che discenderanno dal presente Accordo Quadro ogni volta che ciò sia richiesto da ACER Campania ed eseguire, pertanto, le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara e dalle disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata dell'Accordo Quadro.

L'Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

I Contratti Applicativi saranno stipulati, mediante scrittura privata tra l'aggiudicatario ed il Dirigente dell'A.C.E.R Campania, con l'indicazione dell'importo delle prestazioni richieste al netto del ribasso offerto dall'operatore economico in sede di aggiudicazione dell' Accordo Quadro e riguarderanno gli interventi indicati nei documenti di gara.

Ciascun Contratto Applicativo conterrà, oltre alle specifiche disposizioni e alle prescrizioni tecniche delle prestazioni affidate, anche le seguenti indicazioni:

- oggetto delle prestazioni da eseguire;
- importo presunto del contratto;
- descrizione e la consistenza delle prestazioni;
- luoghi interessati dagli interventi;
- termini utili per l'esecuzione della prestazione e relative penalità;
- eventuali documenti previsti per la sicurezza.

Articolo 5. PATRIMONIO INTERESSATO DAGLI INTERVENTI

Il patrimonio interessato dalle prestazioni del presente Accordo Quadro è quello riportato all'interno degli elaborati allegati al presente atto.

Articolo 6. RESPONSABILE DELL'ACCORDO QUADRO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente AQ, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare ad ACER Campania le generalità del Responsabile dell'Accordo Quadro e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il Responsabile dell'Accordo Quadro rivestirà l'incarico di rappresentante dell'aggiudicatario e avrà poteri decisionali per trattare e concordare, con il Responsabile del procedimento e del Direttore dei Lavori, le azioni tecniche inerenti lo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro l'impresa costituisce cauzione definitiva ai sensi e per effetti dell'art. 103, comma 1

del Decreto Leg.vo 50/2016 e s.m.i. in base agli schemi tipo allegati al D.M. n. 31/2018, mediante fidejussione per la somma di Euro **356.899,07** (**trecentocinquantaseimilaottocentonovantanove/07**) emessa in data **04/04/2024** da **Generali Italia S.p.A.** con il numero **440274528**.

Tale cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione di questi ultimi, nonché il risarcimento

del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.

La garanzia copre, inoltre, il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha, altresì, il diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto da quest'ultimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., è fatto obbligo all'Aggiudicatario di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.

A norma dell'art. 103, comma 5 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura

dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero Accordo Quadro, nel limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna da parte dell'Aggiudicatario, degli statuti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente Accordo Quadro non siano affidati integralmente le prestazioni per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Qualora a seguito del presente Accordo Quadro non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale stabilito per il presente Accordo Quadro.

In tale ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente Accordo Quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

Articolo 8 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

A norma dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni previste per il primo Contratto Applicativo conseguente al

presente Accordo Quadro anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore a 5.000.000,00.

Articolo 9 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Dopo la stipula di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, il Direttore dei Lavori – di concerto con il Responsabile del Procedimento – dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale saranno indicati gli immobili e le aree dove dovrà svolgersi l'attività, e verrà altresì attestato che lo stato attuale dei medesimi immobili è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. il Direttore dei Lavori potrà ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, indicando nel relativo verbale le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Articolo 10 – TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE E ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

Il tempo utile per ultimare le prestazioni sarà indicato di volta in volta nel Contratto Applicativo di riferimento conseguente all'Accordo Quadro.

In caso di ritardo troveranno applicazione le penali di cui al successivo art.
16.

Per ciascun Contratto Applicativo si darà atto dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni disposte dal Direttore dei Lavori mediante la redazione – in contraddittorio con l'Aggiudicatario - di apposito certificato di ultimazione delle prestazioni, previo accertamento in contraddittorio da effettuarsi entro cinque giorni dalla comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 11 – CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Tutti le prestazioni previste nei Contratti Applicativi discendenti dal presente Accordo Quadro saranno accertate in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Aggiudicatario e contabilizzati con le modalità indicate nei predetti contratti applicativi.

Articolo 12 – VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Durante l'esecuzione del singolo contratto applicativo il Direttore dei Lavori provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione delle prestazioni, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili.

Il certificato di regolare esecuzione relativo a ciascun Contratto Applicativo, in conformità alle previsioni di cui all'art. 102, comma 2 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., è redatto dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo.

La liquidazione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Aggiudicatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica che potrà essere emessa dopo l'emissione del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.

Il pagamento degli importi dovuti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della L. n. 136/2010, un Contratto Applicativo si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane, nei termini di cui al successivo articolo 21 del presente Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente ACER Campania.

L'Aggiudicatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010.

Articolo 13 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 105 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto, che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti del 50% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione di ACER Campania purché:

- b. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- c. il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;

- d. all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- e. l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere ad ACER Campania, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 105 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine, ACER Campania sosponderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà a:

- a. verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati ad ACER Campania ai sensi dell'articolo 105, comma 2 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
- b. controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c. registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d. senza indugio e comunque entro le ventiquattrre ore, alla segnalazione al Responsabile del Procedimento dell'inoservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.

ACER Campania corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.

L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratto Applicativo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, con ribasso non superiore al venti per cento.

L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, e degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo a norma dell'articolo 105, comma 18 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

ACER Campania provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare ad ACER Campania, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione di ogni Contratto Applicativo, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

L'esecutore, in sede di gara, ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., il cui contratto di avvalimento con la società **CONSORZIO SIMPLEX SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA** (codice fiscale **13889871003**) viene allegato alla **lettera "G"**.

ACER Campania, per il tramite del Direttore dei Lavori, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'impresa ausiliaria.

In particolare l'impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzi e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione.

L'accertamento da parte del Direttore dei Lavori di prestazioni non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà ad ACER Campania, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in

danno per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 14 – VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'Accordo Quadro originario.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche, nonché le eventuali varianti previste dall'art. 106, comma 1, lett. c) del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. e ammissibili nei limiti di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo devono essere autorizzate dal Responsabile del procedimento.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Prestazionale.

Articolo 15 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Direttore dei Lavori provvede al controllo ed alle verifiche concernenti la regolare esecuzione delle prestazioni da parte dell'esecutore, impartendo tutte le disposizioni e le necessarie istruzioni tramite ordini di servizio, che riportano sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguiti con il relativo ordine.

L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21 del Decreto del MIT 7 marzo 2018 , n. 49.

Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Il Direttore dei Lavori redige, altresì, i processi verbali di accertamento di fatti, e le relative relazioni.

Il Direttore dei Lavori svolge, infine, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Le riscontrate irregolarità, oltre a dar luogo alla possibile applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore tali da concretizzare grave inadempimento e da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ai fini dell'applicazione della risoluzione di cui all'art. 108 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i..

La suddetta attività di controllo è condotta con riferimento al singolo contratto applicativo e per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

Articolo 16 – PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'avvio della prestazione di ciascun Contratto Applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1‰ (diconsi uno per mille) dell'importo del relativo Contratto Applicativo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

1. nell'inizio della prestazione rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel Contratto Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro;
2. nella ripresa della prestazione seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
3. nella mancata consegna della eventuale documentazione, prevista dalla vigente normative, all'ultimazione della prestazione.

Per le violazioni riguardanti le procedure di pronto intervento, nonché per gli ulteriori ritardi negli adempimenti di competenza dell'affidatario, troveranno applicazione le medesime penali.

Per ciascuna penale, in caso di recidiva (oltre la seconda violazione) sarà avviata la procedura di cui al citato 108 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale del singolo Contratto Applicativo; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni dell'Accordo Quadro e del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da ACER Campania a causa dei ritardi.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all'interesse di ACER Campania.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Articolo 17 – RECESSO

L' Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 109 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dall'Accordo Quadro o dal singolo Contratto Applicativo previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti nonché del

valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorso i quali ACER Campania prende in consegna i lavori ed effettua la verifica la regolarità degli stessi.

I materiali, il cui valore è riconosciuto da ACER Campania a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori, prima della comunicazione del preavviso.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione di ACER Campania nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Articolo 18 – RISOLUZIONE

ACER Campania ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i Contratti applicativi, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile rubricato "Clausola risolutiva espressa", nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- a. raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- b. venir meno, durante la validità dell'Accordo Quadro, dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- c. cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli Contratti specifici;

- d. inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- e. risoluzione di n. 1 (uno) Contratto specifico: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, ACER Campania procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;
- f. reiterati e gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
- g. ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319 quater, comma 2, 322, 322 bis, comma 2, 346 bis, comma 2, 353 e 353 bis c.p. (art. 5, comma 1, lett. b).

Risoluzione dei Contratti Applicativi:

- a. raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- b. grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- c. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di Posta Elettronica Certificata, ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte di ACER Campania, a far data dal ricevimento della stessa.

La risoluzione potrà altresì avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 108, commi 1 e 1 bis del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Il Direttore dei Lavori inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, ACER Campania su proposta del Direttore dei Lavori, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, ACER Campania risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, è posto a carico dell'appaltatore l'onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove ACER Campania non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata da ACER Campania l'appaltatore deve, infine, provvedere allo smobilizzo dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa ACER Campania; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, ACER Campania provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro ACER Campania procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

La società aggiudicataria, con riferimento alle disposizioni contenute all'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato da ACER Campania (**Allegato "H"**) La Stazione Appaltante procederà all'immediata risoluzione e/o decadenza dal presente Accordo Quadro qualora – nel corso dell'espletamento delle prestazioni – dovessero essere accertate casi di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice di comportamento.

L'aggiudicataria si impegna a rispettare gli obblighi di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 pubblicato sulla G.U. 28 settembre 2011, n. 226, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161. In relazione a tali obblighi - attraverso la piattaforma SICEANT - è stata richiesta alla Prefettura territorialmente competente in data **01/12/2023** prot. **PR_NAUTG_Ingresso_0391256_20231201**, l'informazione antimafia a carico della società aggiudicataria, cui ha fatto seguito il rilascio della informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 16/07/2020, n. 76. La Stazione Appaltante procederà all'immediato recesso dal presente contratto qualora venissero acquisite - successivamente alla stipula - informative prefettizie di valore interdittivo, come previsto dall'art. 88, comma 4 bis del D. Lgs. n. 159/2011. In ogni caso la Stazione Appaltante procederà altresì all'immediato recesso dal presente contratto di appalto qualora - nel corso dell'espletamento delle prestazioni - dovessero essere accertate una o più cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), Decreto Legislativo n. 81/2008 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articolo 2 del Decreto - Legge 25/09/2002, n. 210, convertito dalla Legge 22/11/2002 n. 266, è stato acquisito il **D.U.R.C. INPS_41128648** dell'operatore economico aggiudicatario con esito regolare e validità fino al **25/09/2024**.

Articolo 19 – INTERPELLO

In conformità a quanto previsto dall'art.110 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente Accordo Quadro o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. o il recesso ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, ACER Campania si riserva la facoltà di interpellare

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale.

Si applica altresì la disposizione di cui al comma 6 del richiamato articolo.

Articolo 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

ACER Campania, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso ACER Campania può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Articolo 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normative antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010, n.217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario del presente Accordo Quadro, in relazione a ciascun Contratto Applicativo, si obbliga a comunicare tempestivamente ad ACER Campania gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le transazioni relative al presente Accordo Quadro, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di A.Q. si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.217/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217

Per il presente Accordo Quadro, l'aggiudicataria, per il pagamento del corrispettivo relativo a ciascun CIG derivato discernente dall'Accordo Quadro, indica il seguente IBAN: **IT79S0503440100000000012796** acceso su **Banca BPM filiale Pozzuoli – Arco Felice (NA)** e intestato alla società costituita, avendo già comunicato le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sullo stesso; si impegna altresì a comunicare entro 15 gg. ogni eventuale variazione del conto corrente dedicato e/o delle persone abilitate alle operazioni sullo stesso.

L'aggiudicataria si impegna altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con altri operatori della filiera interessati ai lavori di cui al presente Accordo Quadro apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Articolo 22 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'esecutore è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e norme collegate.

A tal fine l'Appaltatore, tra gli altri obblighi, è tenuto a:

- impartire al personale da lui dipendente ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti per lo svolgimento delle prestazioni;
- impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti,
assicurandone gli eventuali adeguamenti;

- utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge;
- vigilare, attraverso il proprio Responsabile dell'Accordo Quadro, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite da ACER Campania, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolgono i lavori, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività.

Articolo 23 – SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell'accordo quadro sono a carico dell'Aggiudicatario.

Sono anche a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun Contratto Applicativo conseguente all'Accordo Quadro

Articolo 24 – CONTROVERSIE

ACER Campania ai sensi dell'art. 209, comma 2 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 205 e 206 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. che prevedono la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 205, commi 2-7 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Il Foro competente è quello di Napoli.

Il presente contratto è immediatamente impegnativo per l'Aggiudicatario.

Del che si è formato il presente Accordo Quadro che viene letto dalle parti costituite che lo hanno pienamente approvato e confermato.

L'atto stesso consta di fogli e facciate scritte **28 (ventotto)** e viene sottoscritto digitalmente da remoto dai costituiti.

Per ACER Campania: F.to Ing. Lorenzo LUISI

Per l'Aggiudicatario: F.to Sig. Guglielmo DEL PRETE